

COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI

OGGETTO:

Approvazione tariffe TARI 2026.

n. data

5 29.04.2026

COPIA

Adunanza in sessione straordinaria di **seconda** convocazione – seduta **pubblica**. L'anno **duemila venti sei** addì **ventinove** del mese **aprile** alle **ore 19.00** nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte e formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
1. PASSERINI Davide	[X]	[]	8. MAZZONE Lucia Rita	[]	[X]
2. CODAZZI Carlo	[X]	[]	9. BASSI Eleonora	[X]	[]
3. SCARPA Fabrizio	[X]	[]	10. ZANABONI Luigina	[]	[X]
4. LOMBARDI Alessandro	[X]	[]	11. PULGA Michele	[X]	[]
5. CASALI Chiara	[X]	[]			
6. BASSI Valentina	[X]	[]			
7. FRIJIO Emanuele	[X]	[]			
TOTALI				9	2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, l'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei componenti in presenza e di chi partecipa "a video" in modalità "a distanza".

Il Sig. Avv. Davide PASSERINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147- BIS DEL D.Lgs267/2000 così come novellato dalla L.213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni:

=====

Parere di regolarità tecnica: che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Emanuela MARTINI

Parere di regolarità contabile: che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria:**

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

f.to Emanuela MARTINI

Il Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO:

Approvazione tariffe TARI 2026.

n. data
5 29.04.2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'odierna seduta del Consiglio Comunale, su attestazione del Segretario Comunale, si è regolarmente svolta alla presenza dei Consiglieri Comunali, del Sindaco-Presidente che si sono ritrovati tutti i presenti nella Sala Consiglio e nessuno in conferenza in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale approvato con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 33/2022 e secondo i criteri richiamati nell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

L'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 dell'art. 1.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI e che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)».

PRESO ATTO pertanto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

PREMESSO CHE:

- nel Comune di Fombio a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- l'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal D.L. 16/14 convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

OGGETTO:

Approvazione tariffe TARI 2026.

n. data
5 29.04.2026

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 del testo vigente della Legge n. 147/2013, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.».

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013;
- ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, la Tari ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito.
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.35 del 09.09.2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (Tari) nel territorio di questo Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.22 del 27.07.2015 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.15 del 29.04.2016 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.19 del 28.04.2022 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi resisi necessari per le esigenze di trasparenza che hanno guidato ARERA nei propri interventi, ad iniziare dalla richiamata delibera n. 444/2019 con l'introduzione del nuovo metodo MTR-1, ora aggiornato dall'MTR-2, e di coordinamento delle previsioni introdotte da ARERA con quelle della riforma al decreto ambientale (D.Lgs.152/2006 - cd T.U.A.– Testo Unico Ambientale) che, ad opera del D.Lgs.n.116/2020, ha revisionato la definizione di rifiuto, introducendo disposizioni di impatto sulla TARI, fra cui la possibilità delle utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico del ciclo di gestione del rifiuto, ed infine di raccordo con una serie di disposizioni dettate dalla deliberazione n. 15 di ARERA del 18 gennaio 2022, che impongono ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019.

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

OGGETTO:
Approvazione tariffe TARI 2026.

n. data
5 29.04.2026

- ATTESO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni.

DATO ATTO che la succitata deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 introduce una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, da coprire mediante entrate tariffarie approvando il nuovo “Metodo Tariffario (MTR) di cui all’Allegato A” servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF).

VISTO, in particolare, l’Allegato “A” di detta delibera, che riporta il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione MTR dei servizi rifiuti 2018-2021.

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”.

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025 definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”, prevedendo un *tool* per l’elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025.
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- con determina 1/2025-DTAC ARERA ha approvato gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF.

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale 2026-2029 occorre utilizzare il *tool* MTR-3 2026-2029 allegato alla suddetta delibera determina 1/2025-.

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 4 approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (Σ TV) per l’anno 2026 pari a euro 315.942,00;

OGGETTO:

Approvazione tariffe TARI 2026.

n.	data
5	29.04.2026

- la propria deliberazione n. 12 del 16.03.2026, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio I per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 21.12.2022, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif.

CONSIDERTATO che la deliberazione ARERA 397/2025 ha segnato l'avvio del terzo periodo regolatorio (MTR-3), estendendo la programmazione economico-finanziaria all'arco temporale **2026-2029**, rappresentando un'evoluzione del precedente MTR-2 orientata a favorire i Comuni che ottengono risultati migliori nel riciclo, riducendo le discrepanze nel riconoscimento dei costi.

RILEVATO che rispetto al metodo precedente, vi sono modifiche riguardanti il limite della crescita delle tariffe (si passa da una valutazione a 4 fattori dell'MTR-2 agli attuali 3 fattori), introduzioni di nuove componenti (ANT) per la gestione di situazioni particolari suscettibili di determinare oneri aggiuntivi non prevedibili, nonché novità riguardanti gli incentivi alla qualità dei ricavi legati a indicatori volti a misurare l'efficacia della gestione in termini di riciclo e obiettivi della raccolta differenziata.

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n 397/2025/r/Rif, (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

RICHIAMATE:

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione Area n. 386/2023/R/rif del 03 agosto 2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"* che dando attuazione alla revisione normativa di cui articolo 2 della legge n. 60 del 17 maggio 2022 - che, nel modificare la lettera b-ter del comma 1 dell'articolo 183 del Dlgs n. 152/2006 introduce nella definizione di rifiuti urbani, i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune- definisce la predetta componente tariffaria *Ur1* e introduce anche la componente *perequativa Ur 2* senza copertura normativa, al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale la differenza del costo sostenuto per la gestione degli altri rifiuti urbani sempre identificati dall'articolo 183, dai costi di gestione di queste nuove tipologia di rifiuto.
- la deliberazione Arera n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025 *"Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24"* con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025.
- Il DPCM del 21 gennaio 2025 che stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. I meccanismi di riconoscimento dell'agevolazione saranno affini a quelli già in vigore per il settore idrico, gas ed elettrico.

- la deliberazione 355/2025/R/rif, con cui l'Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR), disponendo che INPS, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, comunichi all'Autorità l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili, suddivisi in due classi di agevolazione:
 - a) DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 9.530 ;
 - b) DSU aventi nuclei con $9.530 < \text{ISEE} \leq 20.000$ con 4 (o più) figli a carico.
- la deliberazione 02/2026/R/rif, con cui l'Autorità modifica le classi di agevolazione previste dall'articolo 4, comma 1, nell'Allegato A alla deliberazione 29 luglio 355/2025/R/rif, sostituendo il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013.

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della "direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Fombio ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999.

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 29, del metodo MTR-3, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il *tool* proposto da ARERA, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, e approvato con determina 1/2025-DTAC considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF.

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, dall'art. 7 del metodo MTR-2, e ora stabilita dall'art.7 del metodo MTR-3 conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune.

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*.

CONSIDERATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la tariffa è composta in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolti in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- la tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- la tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione.

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente.
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999.

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate.

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-3 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale.

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-3, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF.

PRESO ATTO che:

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti, ossia i costi che possono essere posti a carico degli utenti TARI mediante la determinazione delle tariffe per pervenire all'integrale copertura dei costi del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, relativi all'ultimo bilancio a consuntivo disponibile, anno d'imposta a-2 rispetto all'anno di riferimento, spostando l'orizzonte di stima da una visione previsionale ad una di dati pregressi e, quindi, a consuntivo;
- che in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il terzo periodo regolatorio, non deve superare il parametro ρa ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-3, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026-2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del coefficiente di recupero di produttività
 - del coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) risultante prima del limite annuale alla crescita è:

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	350.495	354.517	345.940	346.315

Il valore totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita è:

	2026	2027	2028	2029
$\Sigma T_{max a}$	318.095	326.817	335.790	336.605

Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2026	2027	2028	2029
$r_{pi a}$	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
K_a	0,95%	0,97%	0,99%	1,01%
CRI_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
p_a	2,74%	2,76%	2,78%	2,80%

	2026	2027	2028	2029
T_a	350.495	354.517	345.940	346.315
TV_{a-1}	196.066	184.048	191.954	200.159
TF_{a-1}	113.661	134.047	134.864	135.631
T_{a-1}	309.727	318.095	326.817	335.790
T_a / T_{a-1}	1,132	1,115	1,059	1,031
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI	SI	SI	SI

RILEVATO che stante il superamento del limite di crescita per l'anno 2026 è applicato quanto previsto dall'art. 4.5 della delibera 397/2025/R/RIF al fine di ottenere il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per tutte le annualità:

	2026	2027	2028	2029
T_a	318.095	326.817	335.790	336.605
TV_{a-1}	196.066	184.048	191.954	200.159
TF_{a-1}	113.661	134.047	134.864	135.631
T_{a-1}	309.727	318.095	326.817	335.790
T_a / T_{a-1}	1,027	1,027	1,027	1,002
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	NO	NO	NO	NO

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n 8 del 23/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3, il Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026/2029 da cui risulta il valore utile per il calcolo delle tariffe pari a PEF 2026 €315.942,00 (PEF di € 318.095,00 meno contributo MIUR e attività sanzionatoria € 2.153,00) e comprende i costi fissi, pari al 41,75% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 58,25%;

CONFERMATA la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 89,50% a carico delle utenze domestiche;
- 10,50% a carico delle utenze non domestiche

CONSIDERATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, che commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2026 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lodi sull'importo del tributo, nella misura del 5% giusto decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. 129 del 19.11.2025.

DATO ATTO che:

- o a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
 - o a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita la seguente componente perequativa unitaria:
 - *UR3,a* per la copertura del riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, "*bonus sociale rifiuti*" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate.
 - o che viene confermato che:
 - la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
 - o che in prima applicazione con decorrenza anno 2025 veniva stabilito che:
 - la componente importo *UR3,a* (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) è pari a 6 euro/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche.
 - o che tali componenti:
 - si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
 - non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa.

VALUTATO comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2026, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico.

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 dando atto della validazione del PEF che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-3 di ARERA.

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari ai valori di cui all'allegato della presente deliberazione.

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze –

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto art. 1 che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, »;

RILEVATO che ai sensi comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con Decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICHIAMATI inoltre:

- il DL 24 febbraio 2022 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022) convertito con modificazioni dalla L.15/2022 che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fissa il termine del 30 aprile di ciascun anno per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, sganciandolo dal termine ordinario del 31 dicembre dell'anno prima, definendo un opportuno rinvio strutturale, per il complesso iter del Piano Economico Finanziario che coinvolge Comune, Gestore del Servizio ed Ente territorialmente competente (Etc, se presente) e consentendo di predisporre gli atti più tranquillamente, adeguandosi al metodo tariffario MTR2, che ha variabili date da recenti modifiche alla classificazione dei rifiuti (Dlgs 116/2020) e da ulteriori voci di costo per allinearsi ai nuovi standard e livelli minimi di qualità fissati dall' ARERA con la delibera 15/2022.;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:
 - i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

CONSIDERATO:

- che la norma in questione non modifica e/o abroga l'art.1 - comma 683 - della legge 147/2013 secondo la quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, ma lascia comunque ai Comuni la possibilità di fare ricorso alla deroga così su-indicata, anche in caso di mancata proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 20.12.2025 si è provveduto all'approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.05.2020 con la quale si è provveduto all'individuazione del Funzionario Responsabile IUC.

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 16/06/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI:

- l'art. 1 comma 641 – 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

CON votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale con esito unanime favorevole.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, come da risultanze del Piano finanziario terzo periodo regolatorio (MTR-3) 2026-2029 approvato con propria Deliberazione C.C.nr.4 in data odierna, la ripartizione del costo del servizio di servizio integrato dei rifiuti riferito al 2026;
- 3) di approvare, per le motivazioni in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lodi, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che anche nell'anno 2026 è confermata l'applicazione delle disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
 - € 6,00 euro/utenza per la componente importo UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;
- 8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

SUCCESSIVAMENTE

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione con il risultato sopra evidenziato,

DELIBERA

Con separata ed autonoma votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale nuovamente con esito così come su riportato, il Consiglio Comunale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2026.	n. data 5 29.04.2026
---	-------------------------

UTENZE DOMESTICHE Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile per persona (€/anno)
1 componente	€ 0,8298	€ 65,1253
2 componenti	€ 0,9682	€ 74,0060
3 componenti	€ 1,0669	€ 63,4337
4 componenti	€ 1,1460	€ 58,1476
5 componenti	€ 1,2250	€ 61,3193
6 o più componenti	€ 1,2843	€ 60,5263
Non residenti o locali tenuti a disposizione	€ 0,9682	€ 1,5322

OGGETTO:
Approvazione tariffe TARI 2026.

n. data
5 29.04.2026

Categorie di attività UTENZE NON DOMESTICHE		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa Totale €/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,2393	€ 0,3303	€ 0,5696
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,5011	€ 0,6999	€ 1,2010
3	Stabilimenti balneari	€ 0,2842	€ 0,3950	€ 0,6793
4	Esposizioni, depositi merci, autosaloni e simili	€ 0,2244	€ 0,3176	€ 0,5419
5	Alberghi con ristorante	€ 0,8003	€ 1,1166	€ 1,9169
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,5984	€ 0,8320	€ 1,4304
7	Case di cura e riposo	€ 0,7106	€ 0,9933	€ 1,7039
8	Uffici, agenzie	€ 0,7480	€ 1,0429	€ 1,7908
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,4114	€ 0,5716	€ 0,9830
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,6507	€ 0,9032	€ 1,5539
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,8003	€ 1,1178	€ 1,9181

12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista)	€ 0,5385	€ 0,7495	€ 1,2880
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,6881	€ 0,9590	€ 1,6472
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,3216	€ 0,4446	€ 0,7662
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,4114	€ 0,5716	€ 0,9830
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,6201	€ 5,0391	€ 8,6592
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,7225	€ 3,7879	€ 6,5104
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,3164	€ 1,8330	€ 3,1494
19	Plurilicenze, alimentari e/o miste	€ 1,1518	€ 1,5993	€ 2,7511
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,5326	€ 6,3157	€ 10,8483
21	Discoteche, night club	€ 0,7779	€ 1,0873	€ 1,8652

OGGETTO:
Approvazione tariffe TARI 2026.

n. data
5 29.04.2026

Deliberazione C.C.n.5 del 29.04.2026

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
f.to Avv. Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, - 8 MAG. 2026



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo comunale oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal

- 8 MAG. 2026 al 23 MAG. 2026

Addì, - 8 MAG. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

ESECUTIVITA' - ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il - 8 MAG. 2026 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs.267/200;

Addì, - 8 MAG. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Addì, - 8 MAG. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella